

Start-up, basta la firma digitale

Ok allo standard. Non è necessario andare dal notaio

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

In arrivo il modello standard per la costituzione e la modifica dell'atto costitutivo di start-up innovative avente la forma giuridica di società a responsabilità limitata (non semplificata o a un euro) senza l'intervento del notaio. Gli atti potranno essere redatti direttamente dai soci della start-up oppure avvalendosi dell'ufficio del registro delle imprese. Quest'ultimo infatti autenticherà le sottoscrizioni e procederà in tempo reale all'iscrizione, permettendo la nascita della società contestualmente all'apposizione dell'ultima firma. Resta comunque la possibilità per le imprese di passare dal notaio, se ritenuto opportuno, e di inserire condizioni particolari negli atti costitutivi delle start-up innovative. È con il decreto del 18 febbraio 2016 che il ministero dello sviluppo economico ha stilato il modello standard tipizzato con firma digitale per costituire una start-up innovativa (definita ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 179/2012 e successive modificazioni) senza l'intervento notarile. Il decreto Mise è attuativo dell'articolo 4, comma 10 bis, del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3 (cd. Investment compact), convertito nella legge 24 marzo 2015 n. 33, e con esso si aggiunge un altro importante tassello che facilita la nascita delle start-up innovative.

Costituzione di start-up online. I contratti di società a responsabilità limitata, avente per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, per i quali viene richiesta l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up, sono redatti in forma elettronica e firmati digitalmente da ciascuno dei sottoscrittori nel caso di società pluripersonale o dall'unico sottoscrittore nel caso di società unipersonale. L'atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica ed è necessaria l'impronta digitale di ciascun sottoscrittore. L'atto senza l'impronta digitale di ciascun sottoscrittore non è iscrivibile nella sezione speciale del registro delle imprese. In caso di atto plurilaterale è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i contraenti. Il procedimento di sottoscrizione deve concludersi entro dieci giorni dal momento della prima sottoscrizione. Non è richiesta alcuna autentica delle sottoscrizioni.

Regime pubblicitario. Le start-up innovative e gli incubatori certificati devono registrarsi nelle rispettive se-

Costituzione senza il notaio	
Start-up senza notaio	Le start-up innovative e gli incubatori certificati potranno redigere l'atto costitutivo e le sue successive modifiche anche mediante un modello standard tipizzato facendo ricorso alla firma digitale, in analogia a quanto già previsto per i contratti di rete. L'atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello standard elaborato dal ministero dello sviluppo economico
Atti redatti dai soci oppure dal registro imprese	Gli atti potranno essere redatti direttamente dai soci della start-up oppure avvalendosi dell'ufficio del registro delle imprese. L'ufficio camerale autenticherà le sottoscrizioni e procederà in tempo reale all'iscrizione, permettendo la nascita della società contestualmente all'apposizione dell'ultima firma
Iscrizione nella sezione ordinaria	L'avvio del procedimento di iscrizione della start-up nella sezione speciale del registro delle imprese è subordinata alla preventiva iscrizione provvisoria della società nella sezione ordinaria dell'istituto camerale, che ne costituisce il presupposto. Il documento informatico, è presentato per l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, entro 20 giorni dall'ultima sottoscrizione. L'ufficio del registro delle imprese verifica: <ul style="list-style-type: none"> • la conformità del contratto al modello standard approvato; • la sottoscrizione da parte di tutti i sottoscrittori o se società a responsabilità limitata dell'unico sottoscrittore; • che il procedimento di sottoscrizione si sia concluso con l'apposizione della sottoscrizione di tutti i soci entro dieci giorni dal momento dell'apposizione della prima delle sottoscrizioni, in caso di contratto plurilaterale; • la riferibilità del contratto alle previsioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge 179/2012 e successive modificazioni; • la validità delle sottoscrizioni; • la competenza territoriale; • l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata direttamente riferibile alla società; • la liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto sociale; • l'esclusività o la prevalenza dell'oggetto sociale concernente lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico; • la presentazione contestuale della domanda di iscrizione nella sezione speciale della start up innovativa.
Regime pubblicitario	Le start-up innovative e gli incubatori certificati devono registrarsi inoltre nelle rispettive sezioni speciali del registro delle imprese (start-up e incubatori) create ad hoc presso le camere di commercio. L'iscrizione, gratuita, avviene trasmettendo in via telematica alla camera di commercio territorialmente competente una dichiarazione di autocertificazione di possesso dei requisiti su esposti. Le start-up innovative e incubatori certificati non devono pagare il diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio, nonché, come chiarito dalla circolare 16/E emessa dall'Agenzia delle entrate l'11 giugno 2014, i diritti di segreteria e l'imposta di bollo abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il registro delle imprese

zioni speciali del registro delle imprese, create ad hoc presso le Camere di commercio. L'iscrizione, gratuita, avviene trasmettendo in via telematica alla Camera di commercio territorialmente competente una dichiarazione di autocertificazione di possesso dei requisiti su esposti. Questa flessibilità «in entrata» è bilanciata da due contrappesi: i controlli ex post effettuati dalle autorità competenti sull'effettivo possesso dei requisiti previsti; l'obbligo di aggiornare su base semestrale (scadenze 30 giugno e 31 dicembre) i dati forniti al momento dell'iscrizione nella sezione speciale, e di confermare una volta l'anno, contestualmente a uno dei due adempimenti semestrali, il possesso dei requisiti, pena la perdita dello status speciale e delle agevolazioni correlate.

Tali dati riguardano in via principale la tipologia di atti-

condotta, con particolare riferimento agli elementi caratterizzanti relativi all'innovazione tecnologica. Il registro speciale delle start-up innovative viene reso pubblico in formato elettronico e aggiornato su base settimanale dal sistema camerale, in modo da dare pubblicità, favorire il monitoraggio diffuso e un dibattito qualificato e oggettivo sull'impatto che la nuova normativa avrà sulla crescita economica, l'occupazione e l'innovazione. Le start-up innovative e incubatori certificati non devono pagare il diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio, nonché, come chiarito dalla circolare 16/E emessa dall'Agenzia delle entrate l'11 giugno 2014, i diritti di segreteria e l'imposta di bollo abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il registro delle imprese.

Iscrizione duplice al re-

gistro delle imprese. L'avvio del procedimento di iscrizione della start-up nella sezione speciale del registro delle imprese è subordinata alla preventiva iscrizione provvisoria della società nella sezione ordinaria dell'istituto camerale, che ne costituisce il presupposto. Il documento informatico è presentato per l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese entro venti giorni dall'ultima sottoscrizione.

L'ufficio del registro delle imprese verifica: la conformità del contratto al modello standard approvato; la sottoscrizione da parte di tutti i sottoscrittori o se società a responsabilità limitata dell'unico sottoscrittore; che il procedimento di sottoscrizione si sia concluso con l'apposizione della sottoscrizione di tutti i soci entro dieci giorni dal momento dell'apposizione della prima delle sottoscrizioni, in

caso di contratto plurilaterale; la riferibilità del contratto alle previsioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge 179/2012 e successive modificazioni; la validità delle sottoscrizioni; la competenza territoriale; l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata direttamente riferibile alla società; la liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto sociale; l'esclusività o la prevalenza dell'oggetto sociale concernente lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico; la presentazione contestuale della domanda di iscrizione nella sezione speciale della start-up innovativa. In caso di esito positivo delle verifiche, l'ufficio provvede all'iscrizione provvisoria entro dieci giorni dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del registro delle imprese.